Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 11 aprile 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

LEGGE 19 marzo 1952, n. 202.
Agevolazioni fiscali agli oli pesanti destinati all'agricoltura (Diesel-olio) . . . . Pag. 1414

LEGGE 22 marzo 1952, n. 203.
Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie . Pag. 1415

LEGGE 23 marzo 1952, n. 204.
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1200, concernente la prelevazione di lire 1.600.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52 . . . Pag. 1415

LEGGE 23 marzo 1952, n. 205.
Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205, 4 novembre 1951, n. 1206, e 20 novembre 1951, n. 1207, emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52 pel complessivo importo di lire 1.505.000.000 . . . . Pag. 1415

LEGGE 23 marzo 1952, n. 206.
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1951, n. 1318, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con il quale è stato autorizzato il prelevamento di lire 450.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52 Pag. 1415

LEGGE 23 marzo 1952, n. 207.
Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra . . . . Pag. 1416

LEGGE 27 marzo 1952, n. 208.
Modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico . . Pag. 1416

LEGGE 22 marzo 1952, n. 209.
Ampliamento dell'organico del personale dell'Educandato governativo « San Benedetto » di Montagnana Pag. 1417

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1952.
Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Siena . . . . Pag. 1418

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1952.
Designazione di componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici . . . . Pag. 1418

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1952.
Coefficienti di valutazione ai fini dell'imposta complementare per i redditi dei terreni ed agrari per l'anno 1952. Pag. 1418

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1952.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Palermo . . . . . . Pag. 1419

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1952.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a mare della via Aurelia, sita nell'ambito del comune di Imperia - Oneglia . . . . Pag. 1419

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: Decreto-legge 8 aprile 1952, n. 190, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli di semi . . . . Pag. 1419

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Militello Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 . . . . Pag. 1420

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piraino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 1420

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roccavaldina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 . . Pag. 1420

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Milena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 1420

Autorizzazione all'Amministrazione comunale de L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 1420

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951 . . Pag 1420

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Treviso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 1420

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 1420

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Como ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 1420

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Bergamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951 . . . Pag. 1420

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951 . . . Pag. 1420

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951 . . Pag. 1420

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951. Pag. 1420

Ministero dell'industria e del commercio: 207° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443. Pag. 1421

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura . . Pag. 1421

Ministero del tesoro:

Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1422

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 1423

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Portotorres e Santa Teresa Gallura (Sassari), Vallermosa, Lunamatrona e Furtei (Cagliari), Borore (Nuoro), Selegas, Villasalto e Ussaramanna (Cagliari) . . . . . . Pag. 1423

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Nuova sede del concorso al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Grosseto Pag. 1424

Ministero della difesa-Esercito: Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 22 marzo 1952) Pag. 1424

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Norme e modalità per la scelta, mediante concorsi per titoli, di centoquindici unità di personale di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'U.N.S.E.A. Pag. 1424

Ministero della pubblica istruzione: Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esami a sei posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) ed a tre posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale di segreteria delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica, riservato al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato Pag. 1425

Prefettura di Arezzo: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo . . . . . Pag. 1425

Prefettura di Lecce: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce Pag. 1426

Prefettura di Bari: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari . . . . Pag. 1426

Prefettura di Savona:

Variante alla graduatoria del concorso per il conferimento delle sedi mediche vacanti nella provincia di Savona. Pag. 1426

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona Pag. 1427

Prefettura di Arezzo: Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo Pag. 1427

Prefettura di Pavia: Graduatoria generale del concorso a un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pavia (Consorzio di Gropello Cairoli) Pag. 1427

Prefettura di Treviso: Graduatoria del concorso a un posto di coadiutore presso il reparto medico micrografico del Laboratorio di igiene e profilassi di Treviso Pag. 1427

Prefettura di Chieti: Graduatoria generale del concorso a posti di dirigente dei dispensari anticeltici vacanti nei comuni di Chieti, Lanciano e Ortona Pag. 1428

Prefettura di Ragusa: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ragusa Pag. 1428

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 marzo 1952, n. **202**.

Agevolazioni fiscali agli oli pesanti destinati all'agricoltura (Diesel-olio).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono esenti dall'imposta di fabbricazione i residui della lavorazione degli oli minerali aventi una densità superiore a 0,890 a 15° C. (voce n. 271-*b*. 6 della vigente tariffa doganale) destinati esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme e condizioni da osservare per usufruire della presente agevolazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 22 marzo 1952, n. 203.

Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Agli effetti della carriera e dello stipendio dei professori di ruolo negli istituti o scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e degli istitutori dei convitti nazionali, è riconosciuto in ragione della metà su un massimo di dieci anni il servizio prestato in qualunque tempo, anche se interrotto, nel ruolo insegnante o direttivo dei maestri elementari o in altri ruoli di insegnamento di gruppo *B*.

Il riconoscimento di cui al comma precedente è disposto a favore dei professori in attività di servizio che abbiano conseguito o conseguano la nomina ad ordinario e degli istitutori che abbiano conseguito la nomina a stabile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 marzo 1952, n. 204.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1200, concernente la prelevazione di lire 1.600.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1200, concernente la prelevazione di lire 1600 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1951-52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 marzo 1952, n. 205.

Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205, 4 novembre 1951, n. 1206, e 20 novembre 1951, n. 1207, emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52 pel complessivo importo di lire 1.505.000.000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205, 4 novembre 1951, n. 1206, e 20 novembre 1951, n. 1207, concernenti la prelevazione di rispettive L. 155.000.000, L. 600.000.000 e L. 750.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1951-52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 marzo 1952, n. 206.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1951, n. 1318, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con il quale è stato autorizzato il prelevamento di lire 450.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1951, n. 1318, concernente la prelevazione di lire 450.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 marzo 1952, n. **207**.

Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le vigenti disposizioni che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennità di guerra, sono applicabili ai cittadini italiani i quali, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, abbiano riportato ferite o lesioni ad opera di elementi slavi in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici.

Le stesse disposizioni sono pure applicabili ai congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi non oltre il 31 dicembre 1955, sarà stabilito il termine fino al quale avranno applicazione, per gli eventi di cui al precedente art. 1, le disposizioni della presente legge, avuto riguardo alla situazione esistente al momento in cui sarà emanato il decreto medesimo.

Art. 3.

Le pensioni dirette hanno decorrenza dalla data dell'evento, quelle indirette dal giorno successivo alla morte del cittadino.

Art. 4.

Per gli eventi, di cui all'art. 1, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda per la liquidazione della pensione, assegno od indennità, deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dalla data predetta.

Chi lascia trascorrere più di un anno dalla data suddetta senza presentare domanda o documenti inerenti al preteso diritto non è ammesso a godere della pensione o dell'assegno che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli giustificativi.

Per gli eventi che dovessero verificarsi posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui ai precedenti commi decorreranno per le pensioni dirette dalla data dell'evento e per le pensioni indirette dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile.

Art. 5.

Sono estese ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di cui all'art. 1, le vigenti disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati od invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra, fatta eccezione di quelle relative ai benefici di carriera ed economici attribuiti ai pubblici dipendenti aventi la qualifica di combattenti.

Art. 6.

Le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relative all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonchè tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei caduti di guerra, sono estese agli orfani ed ai congiunti dei caduti di cui al precedente art. 1.

Sono poi estese ai mutilati ed invalidi di cui allo stesso art. 1 le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 dicembre 1925, n. 2151, sulla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, nonchè ogni altra disposizione legislativa o regolamentare che alle leggi medesime si ricolleghi o che, comunque, concerna la protezione e l'assistenza agli invalidi predetti.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 5.000.000 si farà fronte mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del capitolo 571 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 27 marzo 1952, n. **208**.

Modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, assume la denominazione di « Istituto postelegrafonici ».

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed è così composto:

a) di un presidente, scelto anche fra estranei alla Amministrazione statale;

b) di un consigliere di Stato;

c) del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

d) di un funzionario del Ministero del tesoro;

e) di un sostituto avvocato generale dello Stato;

f) di quattro rappresentanti del personale delle ricevitorie e quattro rappresentanti del personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, designati dal Ministro su terne proposte dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Art. 3.

L'Istituto postelegrafonici è autorizzato ad estendere ai personali di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in via complementare ed in separate gestioni, le forme di assistenza di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408.

L'Istituto attuerà inoltre, a favore dei personali medesimi, tutte le altre forme di assistenza che saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed approvate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

I personali medesimi sono tenuti a corrispondere allo Istituto un contributo individuale del 0,40 per cento sugli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi ad essi spettanti.

Una parte del contributo predetto, in misura non inferiore al 10 per cento del gettito complessivo potrà essere annualmente erogata a favore dei circoli ricreativo-assistenziali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Per ogni gestione concernente i personali suindicati sarà tenuto un conto speciale nel bilancio dell'Istituto.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto stabilirà annualmente la quota di spese generali da imputare proporzionalmente ad ogni gestione.

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, potrà essere disposta la fusione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1407, con l'Istituto postelegrafonici; il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto risultante dalla fusione e quanto occorre perchè esso raggiunga nelle forme più adeguate e spedite le proprie finalità; la determinazione della quota del patrimonio dell'Istituto spettante a ciascuna delle gestioni assistenziali e previdenziali ad esso affidate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 22 marzo 1952, n. 209.

Ampliamento dell'organico del personale dell'Educandato governativo « San Benedetto » di Montagnana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organico del personale dell'Educandato « San Benedetto » di Montagnana, di cui alla tabella *F* del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, è sostituito da quello indicato nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1950.

Alla copertura della maggiore spesa annua di lire 6.000.000 derivante dalla presente legge verrà provveduto per l'esercizio finanziario 1950-51 mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.

Per l'esercizio 1951-52 verrà fatto fronte alla maggiore spesa di cui sopra mediante riduzione di equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

ALLEGATO

Tabella organica del personale dell'Educandato governativo « San Benedetto » di Montagnana

GRUPPO *A*.

Grado		Numero dei posti
6°	Direttrice	1
7°	Vice-direttrice	1
	Professori di ruolo A.	
7°	Professori ordinari	8
8°	Professori ordinari	
9°	Professori ordinari	
10°	Professori straordinari	
	Professori di ruolo B.	
8°	Professori ordinari	3
9°	Professori ordinari	
10°	Professori ordinari	
11°	Professori straordinari	

GRUPPO *B*.

Grado		Numero dei posti
9°	Maestre e istitutrici ordinarie	10
10°	Maestre e istitutrici ordinarie	
11°	Maestre e istitutrici ordinarie	
12°	Maestre e istitutrici straordinarie	
9°	Segretario-economo di 1ª classe	1
10°	Segretario-economo di 2ª classe	
11°	Segretario-economo di 3ª classe	
12°	Vice-segretario-economo . . .	

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1952.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del 5 giugno 1951, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Siena per il triennio 1951-1953;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del componente prof. Renato Pachioli, pediatra, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. dott. Angelo Chieffi, pediatra, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Siena, sino alla scadenza del triennio 1951-1953, in sostituzione del prof. Renato Pachioli, dimissionario.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1952
Registro Presidenza n. 60, foglio n. 225. — FERRARI

(1441)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1952.

Designazione di componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 gennaio 1946, n. 26;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1560;

Visto il decreto Presidenziale del 15 marzo 1951, n. 7102, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1951, al registro n. 12, foglio n. 332, relativo alla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 1° febbraio 1951-31 gennaio 1953;

Considerato che gli ingegneri capi del Genio civile, dott. ing. Raffaele Marchi e dott. ing. Carmelo Covajes, promossi ispettori generali del Genio civile, con decorrenza 9 novembre 1951, continuano a prestare servizio presso il Ministero dei lavori pubblici e che, per ciò stesso, debbono far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere alla assegnazione dei detti funzionari ad una o più sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 9 novembre 1951, gl'ispettori generali del Genio civile, in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici, dott. ing. Raffaele Marchi e dott. ing. Carmelo Covajes fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sono, rispettivamente, assegnati alla sezione 4ª ed alle sezioni 1ª e 2ª di detto Consesso.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1952
Registro n. 7, foglio n. 301

(1582)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1952.

Coefficienti di valutazione ai fini dell'imposta complementare per i redditi dei terreni ed agrari per l'anno 1952.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384;

Decreta:

La valutazione, nell'anno 1952, del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito per l'esercizio finanziario 1952-53, è fatto moltiplicando per tre gli imponibili iscritti in catasto per l'anno 1951, già moltiplicati per dodici, agli effetti della relativa imposta reale, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Per la valutazione, agli stessi fini, dei redditi agrari, gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici agli effetti della relativa imposta reale, sono moltiplicati per quattro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1952
Registro Finanze n. 5, foglio n. 372. — LESEN

(1667)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1952.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Palermo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Palermo n. 238 in data 4 gennaio 1952, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Gherardi Ugo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori) in quanto trasferito ad altra sede, con il dott. Muccioli Antonino della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Gherardi Ugo è sostituito con il dott. Muccioli Antonino, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1952

p. *Il Ministro*: MURDACA

(1715)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a mare della via Aurelia, sita nell'ambito del comune di Imperia - Oneglia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 dicembre 1947, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita nell'ambito del comune di Imperia-Oneglia;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Imperia, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la località predetta costituisce un belvedere accessibile al pubblico;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Imperia-Oneglia, indicata nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Imperia per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutta le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa a mezzo della Soprintendenza ai monumenti di Genova entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Imperia.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 20 marzo 1952

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
VISCHIA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Estratto elenco compilato nella seduta del 16 dicembre 1947
(*Verbale n.* 1)

IMPERIA ONEGLIA: Zona a mare della via Aurelia tra la chiesa di Borgo Peri e la casa Rossa passeggiata belvedere accessibile al pubblico, lungo il litorale marino.
(Art. 1, comma 4, bellezza d'insieme).

(1464)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Si comunica che il giorno 8 aprile 1952 è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1952, n. 190, concernente modificazioni al regime fiscale degli olî di semi.

(1713)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Militello Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1952, registro n. 8 Interno, foglio n. 112, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Militello Val di Catania (Catania) di un mutuo di L. 4.435.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1653)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piraino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1952, registro n. 8 Interno, foglio n. 116, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Piraino (Messina) di un mutuo di L. 1.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1654)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roccavaldina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1952, registro n. 8 Interno, foglio n. 117, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Roccavaldina (Messina) di un mutuo di L. 1.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1655)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Milena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1952, registro n. 8 Interno, foglio n. 115, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Milena (Caltanissetta) di un mutuo di L. 1.694.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1656)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale de L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1952, registro n. 7 Interno, foglio n. 265, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale de L'Aquila di un mutuo di lire 30.700.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1669)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1952, registro n. 8 Interno, foglio n. 366, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Campobasso di un mutuo di L. 7.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1672)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Treviso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1952, registro n. 8 Interno, foglio n. 375, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Treviso di un mutuo di lire 25.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1682)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1952, registro n. 9 Interno, foglio n. 77, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Potenza di un mutuo di lire 151.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1683)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Como ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1952, registro n. 9 Interno, foglio n. 69, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Como di un mutuo di lire 316.782.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1684)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Bergamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1952, registro n. 9 Interno, foglio n. 75, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Bergamo di un mutuo di lire 113.165.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1685)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1952, registro n. 9 Interno, foglio n. 68, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Campobasso di un mutuo di lire 74.620.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1686)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1952, registro n. 9 Interno, foglio n. 76, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Catanzaro di un mutuo di lire 84.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1687)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1952, registro n. 9 Interno, foglio n. 70, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Chieti di un mutuo di lire 43.354.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1688)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

207° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1443.

Decreto Ministeriale 30 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1952, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 269, con il quale è stata accettata la rinuncia della « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, alla concessione mineraria di silicati idrati di alluminio (argille smettiche) nella località « Mondaino », del Comune omonimo, provincia di Forlì.

Decreto Ministeriale 12 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1952, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 273, con il quale la concessione di coltivare la miniera di grafite nella località « Garnier » dei comuni di Roreto Chisone, Perosa Argentina, provincia di Torino, accordata agli eredi del cav. Giovanni Tron con decreto Ministeriale 3 novembre 1928, è trasferita ed intestata alla Società a responsabilità limitata « Miniere di grafite Garnier » nella persona del suo amministratore unico Cesana Giorgio, elettivamente domiciliato in Perosa Argentina, provincia di Torino.

Decreto Ministeriale 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1952, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 276, con il quale alla Società per azioni Fornaci di Frosinone, con sede in Frosinone, è concessa per la durata di anni sei, la facoltà di coltivare l'argilla esistente in località « Selva Piana », provincia di Frosinone, nei terreni comprendenti le particelle numeri 110 (in parte), 109, 108, 262, 263, 264, 126, 276, 277, 278, 62 (le ultime cinque in parte), 66, 67, 68, 69, 70, del foglio n. 28 del catasto di Frosinone.

Decreto Ministeriale 8 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1952, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 279, con il quale la concessione perpetua di utilizzare le acque termo-minerali delle sorgenti denominate « Terme Fiola » in territorio del comune di Casamicciola, provincia di Napoli, accordata con decreto Ministeriale 25 marzo 1935 e col successivo decreto di rettifica 3 marzo 1937, ai signori Eduardo Giovan Giuseppe, Ersilia Elisa, Maria Grazia, Ciro Francesco e Vincenzo Fiola, rappresentati dal primo, è scissa in due concessioni distinte da denominarsi « Terme Vincenzo Fiola » e « Terme Fiola Eduardo e Germani », ed intestate la prima al signor Vincenzo Fiola e la seconda ai signori Eduardo Giovan Giuseppe Fiola, Ersilia Elisa Fiola, Angela Clelia Fiola, Giovanni Devitofranceschi, Giovanni Carlino, Crescenzio Carlino, Ines-Rosa Carlino, Maria Carlino, Vincenzo Fiola per le quote a ciascuno spettanti di diritto.

Decreto Ministeriale 9 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1952, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 288, con il quale è stata accettata la rinuncia del rag. Gabetta Aristide Mario, di Emilio, alla concessione mineraria di calcare litografico denominata « Aglio », sita nel comune di Coli, provincia di Piacenza.

Decreto Ministeriale 12 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1952, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 331, con il quale al sig. Belisario Righi fu Vittorio, residente in Gualdo Tadino, provincia di Perugia, è stata accordata la concessione di utilizzare la sorgente di acqua minerale denominata « Rocchetta », in comune di Gualdo Tadino, provincia di Perugia, per la durata di anni trenta.

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1952, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 332, con il quale ai signori dott. Ferdinando Brini fu Ferdinando, Carlo Rocchi fu Telesforo, Pietro Flora fu Michele e Alessandro Dionisi di Alberto, rappresentati dal primo, domiciliato in Roma, è accordata la concessione della sorgente di acqua minerale nella località denominata « Acqua del Salicone » in territorio del comune di Norcia, provincia di Perugia, per la durata di anni trenta.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1952, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 347, con il quale la concessione perpetua di coltivare la miniera di marna da cemento in località « Laurenta », nei comuni di Ozzano, Pontestura e Casale Monferrato, provincia di Alessandra, accordata alla Società Italcementi con decreto Ministeriale 5 luglio 1929, è trasferita ed intestata alla « Mineraria Laurenta » Società per azioni, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1952, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 346, con il quale al sig. Fosco Monticelli fu Vittorio, residente a Nugola di Collesalvetti, provincia di Livorno, è accordata per la durata di anni trenta, la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Piersanti », in territorio del comune di Collesalvetti, provincia di Livorno.

Decreto Ministeriale 21 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1952, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 364, con il quale alla Società per azioni « Attilio Franchi » Dolomite di Marone, con sede in Brescia, è concessa, per la durata di anni dieci, la facoltà di coltivare la dolomite esistente nei terreni rappresentati dai mappali 277, 285 e 283 del catasto del comune di Marone, provincia di Brescia. L'area della concessione sarà denominata « Marone-Serioli ».

Decreto Ministeriale 4 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 1945, registro n. 9 Economia corporativa, foglio n. 137, con il quale alla Società Unione cementi Marchino & C. con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, è stata accordata per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare il giacimento di marna da cemento sito in località denominata « Opreno », in territorio del comune di Caprino Bergamasco, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 26 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1952, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 384, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Buonacquisto », in territorio del comune di Arrone, provincia di Terni, della quale è titolare in base al decreto Ministeriale 27 aprile 1937 la Società anonima mineraria Piediluco, con sede in Milano, è rinnovata per la durata di anni venticinque, a decorrere dal 19 dicembre 1952.

Decreto Ministeriale 22 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1952, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 385, con il quale alla Società anonima Industria cementi Giovanni Rossi, con sede in Milano, è stata accordata la concessione di coltivare i giacimenti di marna da cemento nella località « Campadello », del comune di Travo, provincia di Piacenza, per la durata di anni venti.

Decreto Ministeriale 1° febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1952, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 388, con il quale la concessione di acqua minerale della sorgente denominata « Feja », nel comune di Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria, di cui era titolare il dott. Augusto Armelio in virtù del decreto Ministeriale 1° giugno 1936, è trasferita ed intestata al sig. Alfredo Raffo, domiciliato in Castelletto d'Orba, località Feja, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 22 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1952, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 391, con il quale la facoltà di utilizzare l'acqua della sorgente termo-minerale « Capitello », nel comune di Lacco Ameno, provincia di Napoli, concessa per la durata di anni 50 al sig. Hauser Giovanni con decreto Ministeriale 10 settembre 1942, è intestata alla sig. Mina Gratzfelder, domiciliata in Lacco Ameno, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 27 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1952, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 390, con il quale alla ditta Catulo Michele e Figli Costantino, Donato e Antonio, rappresentata dal sig. Cutolo Michele, residente in Rionero in Vulture, provincia di Potenza, è accordata, per la durata di anni trenta, la concessione della sorgente di acqua minerale nella località denominata « Fonte Tripoli » in territorio del comune di Rionero in Vulture, provincia di Potenza.

(1479)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Moglia (Mantova), della estensione di ettari 762 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 giugno 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Savigliano (Cuneo), della estensione di ettari 490 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 agosto 1946, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1955-1956.

(1645)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 85

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 aprile 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	637,50
» Firenze	624,92	635 —
» Genova	624,92	637 —
» Milano	624,92	637 —
» Napoli	624,90	634 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,90	637 —
» Torino	624,89	634 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 10 aprile 1952

Rendita 3,50 % 1906	66,975
Id. 3,50 % 1902	65,05
Id. 3 % lordo	65,40
Id. 5 % 1935	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	72,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,025
Id. 5 % 1936	91,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,60

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 10 aprile 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . Lit. 624,91
1 dollaro canadese . » 637 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1.749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'11 aprile 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	637 —
» Firenze	624,92	635 —
» Genova	624,90	635,50
» Milano	624,91	636 —
» Napoli	624,90	634 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,89	636,25
» Torino	624,89	634 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,91	637,80

Media dei titoli dell'11 aprile 1952

Rendita 3,50 % 1906	67 —
Id. 3,50 % 1902	65,05
Id. 3 % lordo	65,40
Id. 5 % 1935	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	72,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,125
Id. 5 % 1936	91,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,60

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'11 aprile 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . Lit. 624,90
1 dollaro canadese . » 636,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1.749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	117713	455 —	Raggio *Carlotta* di *Agostino Gioacchino*, moglie di Rolla Michele, dom. a Lerici.	Raggio *Marianna Carlotta-Ortensia* di *Agostino*, moglie di Rolla Michele, dom. a Lerici.
Id.	490051	1.050 —	Raggio *Carlotta* fu *Gioacchino Agostino*, dom. a Lerici.	Raggio *Marianna Carlotta-Ortensia* fu *Agostino*, dom. a Lerici.
Cont. 3,50 % (1906)	639539	682,50	Sanguineti *Angela Maria Palmira* di Angelo moglie di Descalzi Davide, dom. in Chiavari (Genova), con vincolo dotale.	Sanguinetti *Maria Angela Palmira*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	113147	2.506 —	Morisetti Antonietta fu Antonio, moglie di Accame Emanuele, dom. in Genova, vincolata per dote con usufrutto a Casaccia *Carlotta* fu Giovanni ved. di Morisetti Antonio.	Come contro, con usufrutto a Casaccia *Carola* fu Giovanni ved. di Morisetti Antonio.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 31 marzo 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1538)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Portotorres e Santa Teresa Gallura (Sassari), Vallermosa, Lunamatrona e Furtei (Cagliari), Borore (Nuoro), Selegas, Villasalto e Ussaramanna (Cagliari).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

1. Il sig. Bazzoni Paolino fu Gavino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Portotorres (Sassari).

2. Il sig. Sotgiu Salvatore fu Diego è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santa Teresa Gallura (Sassari).

3. Il sig. Dessì Serapio di Enrico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Vallermosa (Cagliari).

4. Il sig. Mancosu Federico fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lunamatrona (Cagliari).

5. Il sig. Masala Raimondo fu Felice è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Furtei (Cagliari).

6. Il sig. Pirinu Giuseppe fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Borore (Nuoro).

7. Il sig. Podda Giovanni fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Selegas (Cagliari).

8. Il sig. Congiu Vincenzo fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villasalto (Cagliari).

9. Il sig. Vacca Felice fu Efisio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ussaramanna (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1952

Il direttore generale: FORMENTINI

(1428)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nuova sede del concorso al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Grosseto.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 60963/20400.12.36 in data 20 novembre 1951, con cui veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Grosseto;

Vista la nota n. 2304 del 14 febbraio 1952, con cui il Prefetto di Grosseto, data la mancanza di adeguata attrezzatura del locale Laboratorio, rappresenta l'opportunità di espletare le prove di esame in Siena;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Grosseto avrà la sua sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Grosseto.

Roma, addì 12 marzo 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1702)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 22 marzo 1952).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera d'ordine degli Uffici dei registri immobiliari, n. 9 (nove) posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°), spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali della Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 maggio 1952, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dieci dalla data di presentazione, trasmesse, dagli Enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(1568)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Norme e modalità per la scelta, mediante concorsi per titoli, di centoquindici unità di personale di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'U.N.S.E.A.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, che dispone la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), e che prevede l'assunzione, fra il personale dipendente licenziato, di millesettecento, novecento e quattrocento unità di personale statale non di ruolo, da parte rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero delle finanze Catasto e del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 9 della legge citata, ai sensi del quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, altresì, una volta tanto, a valersi stabilmente di centoquindici unità di personale di cui alla tabella allegata alla legge stessa, da scegliersi fra il personale licenziato dell'U.N.S.E.A. fornito di diploma di laurea, che abbia rivestito qualifiche corrispondenti ai gradi 10°, 9°, 8°, 7° e 6° dell'ordinamento statale, in base alla parificazione effettuata con il decreto interministeriale 31 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 6 agosto 1947, e che sia stato assunto alle dipendenze dello Stato in quanto compreso nelle unità di personale non di ruolo sopra indicate;

Viste le disposizioni dello stesso art. 9, secondo e quarto comma, che stabiliscono, esplicitamente, che le qualifiche dell'anzidetta tabella di personale, devono essere assegnate in relazione a quelle possedute dal personale interessato presso l'U.N.S.E.A. all'atto dell'entrata in vigore della legge, e che la scelta del personale da nominare deve essere effettuata per ciascuna qualifica mediante concorsi per titoli, in base a norme e modalità da stabilirsi con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro;

Ritenuto necessario, pertanto, di stabilire le norme e le modalità da osservare nei menzionati concorsi per titoli;

Decreta:

Art. 1.

Il conferimento delle qualifiche di cui alla tabella di personale allegata alla legge sopra citata, 22 febbraio 1951, n. 64, nei limiti dei posti ad esse assegnati, sarà effettuato mediante distinti concorsi per titoli qui appresso indicati

1) concorso per titoli a sette posti di esperto statistico di 1ª classe;

2) concorso per titoli a ventiquattro posti di esperto statistico di 2ª classe;

3) concorso per titoli a trentaquattro posti di impiegato di concetto di 1ª classe;

4) concorso per titoli a otto posti di impiegato di concetto di 2ª classe;

5) concorso per titoli a quarantadue posti di impiegato di concetto di 3ª classe.

Ferme le condizioni generali per l'ammissione ai predetti concorsi, esposte nelle premesse, a ciascun concorso potranno partecipare soltanto coloro che alla data 28 febbraio 1951 di entrata in vigore della predetta legge abbiano rivestito presso l'U.N.S.E.A. la qualifica che corrisponde a quella annessa ai posti da conferire con il medesimo concorso, e precisamente:

a) al concorso di cui al n. 1, coloro che abbiano rivestito la qualifica di dirigente centrale di 1ª classe (parificata ai sensi del decreto interministeriale 31 maggio 1947 al grado 6° dell'ordinamento gerarchico statale);

b) al concorso di cui al n. 2, coloro che abbiano rivestito la qualifica di dirigente centrale di 2ª classe (parificata al grado 7°);

c) al concorso di cui al n. 3, coloro che abbiano rivestito la qualifica di dirigente provinciale di 1ª classe (parificata al grado 8°);

d) al concorso di cui al n. 4, coloro che abbiano rivestito la qualifica di dirigente provinciale di 2ª classe (parificata al grado 9°);

e) al concorso di cui al n. 5, coloro che abbiano rivestito la qualifica di dirigente provinciale di 3ª classe (parificata al grado 10°).

La Commissione giudicatrice, di cui al successivo art. 2, opererà la scelta fra i candidati ammessi a ciascun concorso, tenendo particolare conto dei titoli che dimostrino la loro preparazione e attitudine all'espletamento dei servizi attinenti all'agricoltura.

Nei concorsi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) non potranno essere dichiarati idonei i candidati che non abbiano maturato i periodi minimi di servizio rispettivamente di 13, 10, 8, 5 e 3 anni e che non abbiano acquisito da oltre un triennio la qualifica corrispondente a quella dei posti da conferire con il concorso di cui al n. 1), e da oltre un biennio la qualifica corrispondente a quella dei posti da conferire con i restanti concorsi.

Ai fini della determinazione dei predetti periodi sarà valutato il servizio complessivo prestato, con funzioni di concetto, dai singoli candidati, presso l'U.N.S.E.A. e presso altri Enti pubblici ed Amministrazioni statali.

Art. 2.

Detti concorsi saranno giudicati da un'unica Commissione composta nel modo seguente, in relazione all'art. 35 del regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354

presidente: un consigliere di Stato;

membri: un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; due professori di Università; un ispettore generale o un ispettore superiore od un capo divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore al 9°.

La Commissione procederà, separatamente per ciascun concorso, all'esame dei titoli presentati dai candidati e alla formazione, in base all'ordine dei punti assegnati ai candidati stessi, di distinte graduatorie dei vincitori e dei dichiarati idonei.

Nel compilare tali graduatorie saranno tenute presenti, per tutti i concorsi, le disposizioni sui diritti di preferenza a parità di merito contenute nel decreto legislativo 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni e integrazioni. Limitatamente al concorso per la qualifica iniziale di cui al n. 5 dell'articolo precedente, verranno applicate, altresì, le disposizioni sui diritti di precedenza a favore dei mutilati e invalidi, dei combattenti, degli orfani di guerra e delle categorie assimilate.

Art. 3.

Ai fini di poter realizzare il più sollecito espletamento dei concorsi, saranno osservate le seguenti modalità

1) emanazione di un unico bando per i cinque distinti concorsi;

2) il termine per la presentazione delle domande e dei documenti da parte dei candidati è fissato in sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando con il prolungamento di soli altri trenta giorni per l'invio di documenti comprovanti qualità preferenziali, che conferiscono particolari benefici ai sensi delle disposizioni menzionate nell'ultimo comma del precedente articolo;

3) acquisizione a corredo delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi, dei documenti già prodotti dai candidati in conformità alle istruzioni impartite con la circolare dell'U.N.S.E.A. del 12 maggio 1951, n. 12-3D/422, per l'assunzione alle dipendenze dello Stato ai termini dell'art. 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

4) ammissione, in via eccezionale, della presentazione di un certificato di laurea in luogo del diploma originale o della copia notarile di esso, salvo successiva regolarizzazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1951

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 1, foglio n. 295

(1605)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esami a sei posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) ed a tre posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale di segreteria delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica, riservato al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il proprio decreto 9 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1951, registro n. 40, foglio n. 279, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova, gruppo A, grado 11°, nel ruolo del personale di segreteria delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica;

Visto il proprio decreto 9 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1951, registro n. 40, foglio n. 280, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova, gruppo A, grado 11°, nel ruolo del personale di segreteria delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, dell'Accademia di arte drammatica, riservato al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi predetti;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esami a sei posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) ed a tre posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale di segreteria delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e della Accademia di arte drammatica, riservato al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, scade al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1952

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1952
Registro n. 13, foglio n. 156

(1573)

PREFETTURA DI AREZZO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio precedente decreto n. 17573 del 6 ottobre 1951, modificato con successivi decreti di pari numero del 17 dicembre 1951 e n. 3307 del 7 febbraio 1952, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo, bandito con decreto prefettizio n. 6235 del 10 marzo 1950;

Considerato che, a seguito della rinuncia dell'assegnatario si è resa vacante la condotta di Cavriglia (Castelnuovo dei Sabbioni);

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti in narrativa, il dott. Farmeschi Ermanno è dichiarato vincitore della condotta medica di Cavriglia (Castelnuovo dei Sabbioni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Arezzo, addì 27 marzo 1952

Il prefetto FRANCI

(1526)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Grasso Antonio, designato per la condotta di Zollino, deve considerarsi rinunziatario per non aver assunto servizio nel termine prestabilito;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni della Provincia;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Grasso Antonio è dichiarato vincitore della condotta di Zollino il dott. Riezzo Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 24 marzo 1952

Il prefetto: MIGLIORE

(1506)

PREFETTURA DI BARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto prefettizio n. 1806 Div. san., del 29 agosto 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1951, con il quale si provvedeva all'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso per il conferimento di ventitre posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1946, bandito con decreto prefettizio n. 27392 del 1° agosto 1947;

Considerato:

che il dott. Cantatore Paolo, assegnatario della condotta medica di Molfetta ha rinunziato all'incarico, giusta comunicazione del sindaco n. 1596 del 31 gennaio 1952;

che il dott. Mogavero Vincenzo, assegnatario della 1ª condotta medica di Barletta, ha rassegnato le dimissioni per aver optato per la sede di Salice Salentino, giusta comunicazione telegrafica del sindaco di Barletta in data 12 dicembre 1951;

che il dott. Catalano Giulio, assegnatario della condotta medica di Santeramo in Colle, è stato dichiarato decaduto dalla nomina per non aver assunto servizio nel termine prefissogli, giusta deliberazione di quel commissario prefettizio n. 124 del 22 ottobre 1951;

che il dott. Saulle Leonardo, assegnatario della 1ª condotta medica di Gravina di Puglia, giusta nota in data 10 febbraio 1952, ha dichiarato di accettare la condotta di Santeramo, indicata nella domanda di partecipazione al concorso prima di quella di Gravina di Puglia;

che il dott. Sbano Nicola, assegnatario della condotta medica di Alberobello, è stato dichiarato decaduto dalla nomina per non aver assunto servizio nel termine prefissogli, giusta deliberazione di quella Giunta municipale n. 35 del 31 gennaio 1952;

che il dott. Giorgio Nicola, assegnatario della condotta medica di Toritto, con telegramma del 23 febbraio 1951 ha accettato la 1ª condotta di Barletta indicata nella domanda di partecipazione al concorso prima di quella di Toritto precedentemente assegnatagli;

Rilevato, pertanto, che si sono rese disponibili le condotte mediche di Molfetta, Barletta (1ª condotta), Santeramo in Colle, Gravina di Puglia, Alberobello e Toritto, da assegnare secondo l'ordine di graduatoria e delle sedi indicate in ordine di prefenza dai candidati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto:

che il dott. Solimini Onofrio (24° in graduatoria) con dichiarazione in data 10 dicembre 1951 a rinunziato a tutte le condotte mediche che gli potessero essere assegnate;

che il dott. Illuzzi Michele (27° in graduatoria) con dichiarazione in data 14 gennaio 1952 ha rinunziato a tutte le altre condotte che gli potessero essere assegnate preferendo di rimanere nella precedente condotta assegnatagli di Ruvo di Puglia;

che il dott. Petronzi Mario (30° in graduatoria), con istanza in data 14 febbraio 1952 ha rinunziato all'assegnazione della condotta di Gravina di Puglia, indicata al n. 7 delle sedi elencate in ordine di preferenza;

che il dott. Raho Angelo (33° in graduatoria), con istanza in data 5 marzo 1952 ha rinunziato alla condotta medica di Gravina di Puglia indicata al n. 3 delle sedi in ordine di preferenza;

che il dott. Storella Antonio (34° in graduatoria), con istanza in data 20 febbraio 1952 ha rinunziato a tutte le sedi che eventualmente gli potessero essere assegnate;

che il dott. Grassi Giuseppe (36° in graduatoria), con istanza in data 6 marzo 1952 ha rinunziato alla condotta di Gravina di Puglia indicata al n. 11 delle sedi elencate in ordine di preferenza;

Viste le accettazioni pervenute da parte dei candidati precedentemente interpellati;

Viste le disposizioni di cui agli articoli 26 e 55 del precitato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

A parziale modifica del provvedimento sopracitato n. 2806 Div. san., del 29 agosto 1951 e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Gadaleta Antonio (21° in graduatoria). Molfetta;
2) Giorgio Nicola (23° in graduatoria): Barletta (1ª condotta);
3) Saulle Leonardo (28° in graduatoria) Santeramo;
4) Lopez Filippo (37° in graduatoria) Gravina di Puglia (1ª condotta);
5) Benegiano Luigi (38° in graduatoria) Alberobello;
6) Cozzella Andrea (39° in graduatoria) Toritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 8 marzo 1952

Il prefetto CARTA

(1363)

PREFETTURA DI SAVONA

Variante alla graduatoria del concorso per il conferimento delle sedi mediche vacanti nella provincia di Savona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto n. 1021 in data 15 gennaio 1952, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per il conferimento delle sedi mediche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1950;

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale venivano dichiarati i vincitori delle condotte messe a concorso;

Considerato che per effetto di rinuncia di alcuni concorrenti si è resa disponibile la sede medica consorziale di Zuccarello-Erli-Castelvecchio Rocca Barbena-Cisano sul Neva;

Viste le sedi indicate in ordine preferenziale dal dott. Pisano Santino;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pisano Santino è dichiarato vincitore della sede medica Zuccarello-Erli-Castelvecchio Rocca Barbena-Cisano sul Neva.

Savona, addì 25 marzo 1952

Il Prefetto

(1529)

PREFETTURA DI SAVONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto n. 22311 in data 28 novembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per il conferimento delle sedi mediche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1950;

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale venivano dichiarati i vincitori delle condotte messe a concorso;

Considerato che per effetto di rinuncia di alcuni concorrenti si è resa disponibile al sede medica consorziale Millesimo-Roccavignale;

Viste le sedi elencate in ordine preferenziale dal dottor Cunetta Giuseppe;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Cunetta Giuseppe è dichiarato vincitore della sede medica consorziale Millesimo-Roccavignale.

Savona, addì 18 marzo 1952

Il Prefetto

(1454)

PREFETTURA DI AREZZO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il precedente decreto prefettizio n. 20905 del 3 dicembre 1951, modificato con decreto di pari numero del 13 febbraio 1952, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo, bandito con decreto prefettizio n. 6235 del 10 marzo 1950;

Considerato che, a seguito della rinuncia da parte della assegnataria, si è resa vacante la condotta ostetrica di Castiglion Fibocchi (unica);

Visto l'ordine di preferenza delle sedi per le quali le concorrenti che seguono nella graduatoria delle idonee hanno dichiarato di concorrere;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti prefettizi citati in narrativa, la ostetrica Ferri Norma è dichiarata vincitrice della condotta di Castiglion Fibocchi (unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Arezzo, addì 27 marzo 1952

Il prefetto: FRANCI

(1525)

PREFETTURA DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pavia (Consorzio di Gropello Cairoli).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 31317-San., del 28 novembre 1949, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante nella Provincia (Consorzio di Gropello Cairoli);

Visti gli atti del concorso, i verbali della Commissione giudicatrice costituita con decreto n. 20454.2/8951 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in data 21 agosto 1951, e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei dalla medesima compilata;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Signorelli Carlo fu Luigi	punti	116,115 su 150
2. Brusati Vincenzo di Luigi	»	93,180 »
3. Gobba Mario di Luigi	»	91,160 »
4. Ruminelli Alfio fu Luigi	»	89,995 »
5. Carini Fortunato	»	89,246 »
6. De Paoli Luigi	»	74,700 »
7. Ghida Francesco	»	64,115 »

Il presente decreto, a norma dell'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Pavia, addì 20 marzo 1952

Il prefetto: FLORES

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ad un posto di veterinario condotto del Consorzio di Gropello Cairoli;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il candidato dott. Carlo Signorelli fu Luigi è dichiarato vincitore della sede di condotta veterinaria del Consorzio di Gropello Cairoli.

Il presente decreto, a norma dell'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, verrà inscritto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Pavia, addì 20 marzo 1952

Il prefetto: FLORES

(1576)

PREFETTURA DI TREVISO

Graduatoria del concorso a un posto di coadiutore presso il reparto medico micrografico del Laboratorio di igiene e profilassi di Treviso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto 30 marzo 1951, n. 9980/San., con il quale veniva bandito il concorso interno per il posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Treviso;

Visto il proprio decreto 27 febbraio 1952, n. 5005/San., con il quale si provvedeva all'ammissione dei candidati al concorso stesso;

Vista la graduatoria presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto, nonchè i verbali relativi ai lavori da essa compiuti,

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso interno per il posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Treviso:

Mancini dott. Antonio, con punti 148,33 su 200.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capoluogo.

Treviso, addì 29 marzo 1952

Il prefetto: FONTANELLI

(1577)

PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di dirigente dei dispensari anticeltici vacanti nei comuni di Chieti, Lanciano e Ortona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il decreto prefettizio n. 5342 in data 10 marzo 1950, con cui è stato bandito il pubblico concorso, per titoli e per esami, a posti di dirigente dei dispensari anticeltici dei comuni di Chieti, Lanciano e Ortona;

Visto il successivo decreto n. 18158 del 18 maggio 1950 con cui, in dipendenza della legge 3 maggio 1950, veniva elevato il limite massimo di età di anni cinque e conseguentemente prorogato di un mese il termine utile per la presentazione delle relative domande;

Visti i verbali relativi allo svolgimento delle operazioni inerenti al predetto concorso, che ha avuto luogo presso l'Università di Napoli, redatti dall'apposita Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio n. 17496 del 17 giugno 1950, modificata con decreto n. 36571 del 10 dicembre 1951;

Accertata la regolarità degli atti;

Vista la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione;

Visti gli articoli 8 e 11 del decreto Ministeriale 30 novembre 1937;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso pubblico a posti di dirigente dei dispensari anticeltici dei comuni di Chieti, Lanciano e Ortona nelle seguenti risultanze:

1. La Barba dott. Domenico . voti 99,25
2. Carotenuto dott. Pasquale . » 93,95
3. Donatelli dott. Goffredo » 90,40
4. Polizzi dott. Antonino . . » 85,75
5. Ruggiero dott. Nicola . » 82,50
6. Caporale dott. Armando » 81,875
7. Ciancaglini dott. Carlo » 77,30

Il dott. Egidio Angelino, non avendo nella prova d'esame conseguito il minimo dei voti prescritto dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è dichiarato non idoneo.

Chieti, addì 13 marzo 1952

Il prefetto: CASO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il precedente decreto pari numero e pari data, con cui è stata approvata, ai sensi dell'art. 8 del decreto Ministeriale 30 novembre 1937, la graduatoria compilata dall'apposita Commissione giudicatrice del concorso pubblico a posti di dirigenti dei dispensari anticeltici di Chieti, Lanciano e Ortona;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso indicato dai candidati nelle rispettive domande;

Decreta:

E' approvata l'assegnazione delle sedi di dirigente dei dispensari anticeltici di Chieti, Lanciano e Ortona nelle seguenti risultanze:

1) La Barba dott. Domenico: Lanciano;
2) Carotenuto dott. Pasquale: Chieti;
3) Donatelli dott. Goffredo: Ortona.

Chieti, addì 13 marzo 1952

Il prefetto: CASO

(1421)

PREFETTURA DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ragusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio precedente decreto n. 19225 del 31 luglio 1947, relativo al bando di concorso a posti di condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1946 nei comuni di Acate, Monterosso Almo, Pozzallo e Scicli;

Visti i verbali di seduta della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso in epigrafe:

1. Giacchi Carmela fu Giuseppe . . punti 84,75
2. Zampieri Maria di Domenico » 77,40
3. Portelli Giuseppa di Santo » 69,65
4. Scollo Angela di Pasquale » 68,75
5. Burrafato Ninfa » 68,125
6. D'Aquila Innocenzia » 66,25
7. Gerratana Grazia » 65,75
8. Scrofani Rosaria di Giorgio » 55 —
9. Scrofani Rosaria fu Giovanni » 52,50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Acate, Monterosso Almo, Pozzallo e Scicli.

Ragusa, addì 13 marzo 1952

Il prefetto: ADAMI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio precedente decreto 6507 di pari data, relativo alla approvazione della graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di condotte ostetriche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1946;

Tenute presenti le preferenze indicate per i posti messi a concorso dalle candidate secondo l'ordine della graduatoria;

Visti gli articoli 24 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee nel concorso in epigrafe, sono dichiarate vincitrici per le condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Giacchi Carmela fu Giuseppe: condotta ostetrica di Scicli;

2) Zampieri Maria di Domenico: condotta ostetrica di Pozzallo;

3) Portelli Giuseppa di Santo: condotta ostetrica di Acate;

4) Scollo Angela di Pasquale: condotta ostetrica di Monterosso Almo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Acate, Monterosso Almo, Pozzallo e Scicli.

Ragusa, addì 13 marzo 1952

Il prefetto: ADAMI

(1422)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.